

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Adozione di una normativa vincolante riguardo le distanze minime tra sale giochi e zone urbane considerate sensibili*

Premesso che:

- il proliferare sul territorio regionale di centri scommesse e sale giochi determina una forte problematica sociale, legata all'attrattiva che questi luoghi esercitano nei confronti di giovani, disoccupati e pensionati, nonché alla crescita esponenziale della ludodipendenza;
- il trend delle prese in carico da parte dei Sert del Piemonte di persone colpite da ludodipendenza conferma la gravità del fenomeno: dai 166 soggetti che hanno richiesto cure nel 2005 si è giunti ai 456 del 2008 ed un ulteriore aumento si è verificato nell'ultimo biennio 2009-2010. I più coinvolti sono i maschi fra i 25 e i 34 anni, ma il problema è in crescita anche fra le donne e i giovanissimi, come emerge dal dato che dimostra come il 37% fra i ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni dichiarati di aver giocato almeno una volta nell'ultimo mese e l'8% di giocare ogni giorno;
- le sale scommesse e sale giochi sopraccitate sorgono anche in zone urbane considerabili come "sensibili" per la vicinanza di ospedali, case di riposo, istituti scolastici, centri di aggregazione e luoghi di culto;
- tra i casi più recenti segnalati dagli organi di stampa vi è la sala giochi aperta in via Arnaldo da Brescia a Torino, che è ubicata di fronte all'ingresso del Centro Giovanile Pier Giorgio Frassati, nonché a breve distanza dalla Chiesa Madonna delle Rose e nelle vicinanze della scuola elementare Duca degli Abruzzi, dell'Istituto Poveri Vecchi e del Convitto Statale per Sordi;

Considerato che:

- la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti è definita a livello normativo dall'articolo 110 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza che tuttavia non prevede distanze minime tra le sale giochi ed i luoghi sensibili come ospedali, scuole e luoghi di culto;

Verificato che:

- il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2009 prevede all'articolo 19, comma 4, per quel che concerne le sale giochi, che nel corso del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione "sia valutato il luogo scelto dall'imprenditore per esercitare la propria attività verificando che entro un raggio di 200 metri non siano presenti luoghi sensibili quali

ospedali, case di cura, istituti di riposo, scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione gestiti anche indirettamente dalle circoscrizioni”;

- analogamente a quanto previsto dal succitato Regolamento di Polizia Amministrativa della Città di Torino, numerosi altri Comuni italiani hanno adottato regolamenti che prevedono distanze minime anche più ampie; infatti, ad esempio, il Comune di Livorno prevede una distanza di 300 metri rispetto ad ospedali e luoghi di cura, il Comune di Parma una distanza tra i 500 ed i 1000 metri a seconda delle zone, il Comune di Sanremo, sede di un conosciuto Casinò, prevede infine una distanza minima di 300 metri;

Tenuto conto che:

- la presenza di sale giochi come quella citata a Torino appare in violazione dei Regolamenti comunali;
- la Direzione regionale Commercio, settore Sicurezza e Polizia Locale, ha già elaborato una bozza di Regolamento-tipo per il funzionamento delle sale giochi che tuttavia, in quanto non vincolante per i Comuni, non costituisce una norma prescrittiva;
- la Regione Piemonte, ponendo tra i propri obiettivi la lotta alla ludodipendenza, ha riconosciuto il fenomeno nel Piano socio-sanitario 2007-2010 che, nella parte dedicata alle patologie da dipendenze, afferma: “negli anni più recenti un sempre maggiore allarme sociale ha caratterizzato il tema delle dipendenze patologiche da comportamenti; in primo luogo, per impatto sociale” e nella riorganizzazione dei servizi per la patologia delle dipendenze pubblici e privati, si contemplan anche nuovi comportamenti di dipendenza ed il gioco d’azzardo patologico (GAP);
- nel 2009 la Regione ha confermato il proprio impegno a contrasto del fenomeno della ludodipendenza promuovendo una campagna denominata “GAP Tour” per sensibilizzare la popolazione sul gioco d’azzardo patologico e far conoscere i servizi specializzati esistenti;

INTERROGA

I’Assessore competente per sapere

- in considerazione delle gravi problematiche sociali citate e dell’urgenza di disciplinare la materia, se ed in quali tempi intenda adottare i necessari provvedimenti normativi finalizzati almeno a prevedere il rispetto di distanze minime tra le sale giochi ed i luoghi sensibili, quali ospedali, case di riposo, istituti scolastici, centri di aggregazione e luoghi di culto.

Primo firmatario *Stefano LEPRI*

Torino, 25 Marzo 2011